

TI_GERICHTE 12.1995.304 vom 1. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.304

FR: TI_GERICHTE 12.1995.304 du 1 avril 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1995.304 del 1 aprile 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nella sua presa di posizione alla richiesta di stralcio dell'appello, l'appellante fa notare che il mutamento della sua ragione sociale è la causa diretta della circostanza secondo cui, negato effetto sospensivo all'appello, essa doveva prevenire le conseguenze possibili della decisione supercautelare che anch'essa le faceva divieto di utilizzare la denominazione _____ nelle comunicazioni con i terzi, con la comminatoria dell'art. 292 CP. Essa avrebbe così proceduto al cambiamento della ditta, da un lato, per dar seguito al divieto del giudice e, dall'altro, implicitamente per poter continuare la sua attività commerciale. Si oppone pertanto all'ipotesi che tale suo atteggiamento possa essere interpretato come una desistenza, così che l'appello possa essere definito privo d'oggetto. In effetti, la modifica della ragione sociale non può essere interpretata come un'acquiescenza della convenuta nel merito della causa, ovvero ai sensi dell'art. 352 cpv. 1 CPC. Se da un lato l'acquiescenza, che concretizza l'intenzione di porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere, può anche essere tacita, va pure osservato che questa intenzione deve risultare in modo chiaro e preciso (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 352, n. 6). Nel concreto una simile espressione di volontà non trova tuttavia sufficiente riscontro nei fatti: a conferma delle giustificazioni addotte dalla società di _____, appare significativo il motivo esplicitamente addotto dal presidente di questa Camera nel suo decreto di non concessione dell'effetto sospensivo all'appello, laddove ricorda che, rendendo priva di esecutività la decisione cautelare, sarebbe comunque rimasta efficace la precedente decisione supercautelare.

E. 2

Nel caso concreto potrebbe porsi il problema di un'eventuale applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC, a dipendenza della questione di sapere se l'adozione di una nuova ditta -che comporta la cessazione dell'uso della ragione sociale in discussione- possa indurre a considerare la lite ormai priva di ragionevole motivo. Sennonché il quesito può restare irrisolto a causa dell'esito negativo dell'appello e meglio come esposto nel seguito.

E. 3

L'appello in esame tocca diversi aspetti della fattispecie, già rilevati dalla stessa parte nelle sue allegazioni di prima sede. Oltre a un generale rimprovero al pretore di motivazione carente, l'appellante osserva di essere stata privata nei suoi diritti di difesa, non essendole stato possibile di verificare le prove sulla circostanza per cui entrambe le parti si rivolgono

alla stessa clientela. Nega inoltre la possibilità di confusione fra le due ragioni sociali, sia perché non è stato preso in considerazione l'effetto fonetico diverso dei due nomi, sia perché il raffronto fra le due ragioni sociali può essere fatto solo considerandole nella loro forma intera e non sulla base di un'abbreviazione. Da ultimo, considera non dimostrato il temuto, irreparabile danno. Pacifica l'applicabilità alla fattispecie - in virtù della Convenzione d'Unione di Parigi riveduta a Stoccolma il 14.7.1967 (RS 0.232.04)- della LCSl e, per quanto riguarda il nome, dell'art. 29 CC, dev'essere considerato che il richiesto provvedimento cautelare potrebbe essere giustificato anche soltanto sulla base dei presupposti di una delle fattispecie evocate.

E. 4

Se i presupposti d'applicazione delle norme sulla protezione del nome sono considerati genericamente i medesimi richiesti dalla LCSl nell'ambito d'applicazione dell'art. 3 lett. d, dev'essere rilevato che fra i primi non si conta il concetto di concorrenza. In altre parole, verificando la fattispecie nell'ottica della LCSl, se non è più necessaria l'esistenza di un rapporto di concorrenza (presupposto caratteristico della precedente normativa in materia), deve pur sempre essere data un'attività che si esplica (direttamente o indirettamente) su una situazione di concorrenza propria o di terzi (Pedrazzini M., Unlauterer Wettbewerb, Berna 1992, p.32). In ogni modo, prescindendo cioè da queste considerazioni, le affermazioni dell'istante su questo tema sono comunque esatte e sono rese più che verosimili dalla consultazione dei doc. F -I, prodotti in causa con la riserva dell'art. 185 cpv. 2 CPC. Le censure formulate in questa sede sono rivolte più che all'operato del giudice, ai limiti previsti dalla stessa norma che permette di non riferire nella sentenza i fatti accertati in questo modo; non può tuttavia essere sottaciuto, senza con ciò svelare eventuali segreti commerciali della ditta istante, che la documentazione prodotta è in grado di provare una serie rilevante e ininterrotta di forniture di suoi prodotti a ditte svizzere (soprattutto romande) relative agli anni 1991 - 1994.

E. 5

Sempre nell'ambito dell'art. 3 lett. d LCSl, il pericolo di confusione può nascere in particolare se qualcuno, per individualizzare le proprie prestazioni, usa un segno, un nome, ecc. suscettibile di essere confuso con il nome, la ditta, ecc. di un concorrente (Pedrazzini , op. cit., p. 96). Nel caso particolare, non si può considerare determinante, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, che la mancanza dell'accento circonflesso sulla "i" di _____ muti l'espressione fonetica della ragione sociale in esame: se la questione potrebbe forse assumere qualche rilevanza nell'ambito della protezione del nome, non va dimenticato che il giudizio relativo alla concorrenza sleale si fonda su criteri governati dall'impressione generale che un segno può suscitare e non da un esame minuzioso delle sue caratteristiche. Anche questa censura non risulta così pertinente, tanto più che, comunque, nella lingua francese, il dittongo "oi" viene pronunciato "ua", che rechi o no accenti, particolare quest'ultimo attinente semmai all'etimologia del vocabolo.

E. 6

Né appare rilevante, ad un primo esame, che - come suggerisce l'appellante - le ragioni sociali per le quali sussiste pericolo di confusione per la clientela debbano essere considerate nella loro formale completezza. In particolare non sembra esatto il riferimento al Messaggio del 18 maggio 1983 sulla nuova LCSl (241.32). Infatti, esso si riferisce alla pubblicità ingannevole (art. 3 lett. b) laddove si considera realizzare quella fattispecie il

fatto che un concorrente usi, per il tornaconto proprio o di un terzo, un'indicazione della propria ditta, diversa da quella formalmente esatta (rispettivamente iscritta a Registro di commercio): ma si tratta di una fattispecie diversa da quella in esame e, nel caso concreto, non si può muovere alcun rimprovero di questo genere all'istante. Semmai è invece considerato mezzo idoneo a creare pericolo di confusione anche l'uso illecito di abbreviazioni di ditte (DTF 116 Ib 340 segg.).

E. 7

L'applicazione dell'art. 3 lett. d LCSI da parte del pretore appare pertanto corretta. L'usurpazione del nome è parimenti accertata dato che il rischio di confusione valevole nell'ambito della protezione del nome è uguale a quello menzionato dall'art. 3 lett. d LCSI (DTF 116 II 470).

E. 8

E' vero che il pretore ha motivato in modo apodittico l'attualità del presupposto del danno imminente e difficilmente riparabile. E' vero tuttavia anche che la dottrina non impone criteri severi al riconoscimento di questo elemento della fattispecie; in particolare si riconosce che sta nella natura di queste controversie che il pregiudizio derivante da attività illecite nell'ambito della concorrenza commerciale - per altro difficilmente calcolabile - si attua continuamente. Attendendo un giudizio di merito prima di ordinare la cessazione di tale attività, la riparazione del danno diventa ancora più difficile: è per questo motivo che - in linea di principio e quando la lesione è data - è adottata una certa generosità nel riconoscere la presenza del presupposto (Pedrazzini , op.cit., p. 218).

E. 9

Ne segue la soccombenza della parte appellante e il conseguente carico degli oneri processuali e delle ripetibili (art. 148 cpv. 1 cpc). Per i quali motivi, richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA dichiara e pronuncia 1. L'appello

E. 10

novembre 1995 _____ (ora _____) è respinto . 2. Le spese della procedura di appello consistenti in fr. 500.-, già anticipati dall'appellante, sono a carico della stessa, la quale rifonderà alla controparte complessivi fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a : - _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.